

	IMPRESA SOCIA	CITTA'	PARTITA IVA O C.F.	IMPORTO FINANZIATO	GARANZIA CONCESSA
1	QUARTA ADDOLORATA	VIA F. JUVANA, 5 M. SAVOIA (FG)	QRTDLR70H53E946V	€ 30.000,00	€ 15.000,00
2	PERLA GLORIANO	VIA P. STIMOLO, 66 M. SAVOIA (FG)	PRLGN58A15D643M	€ 40.000,00	€ 20.000,00
3	2D S.A.S.	VIA DEGLI ALBERI, 26/B CASAMASSIMA (BA)	0568250729	€ 30.000,00	€ 15.000,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 100.000,00	€ 50.000,00

La presente determinazione, composta da n. 3 (tre) facciate, è prodotta in duplice originale, di cui una da inviare alla segreteria della Giunta Regionale e l'altra sarà acquisita agli atti del Settore Industria.

Il Dirigente di Settore
Avv. Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 16 novembre 2006, n. 271

Invalidi di guerra, per servizio e vittime civili di guerra, art. 57, comma 3°, Legge 23.12.78 n. 833. Art 1 Decreto legislativo 25.01.82 n. 16, convertito in Legge 25.03.82 n. 98 – Prestazioni sanitarie specifiche – Legge regionale n. 9/2000, art. 25 – Riconoscimento e disposizioni per l'anno 2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AOS

- Visto il D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29;
- Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80;

- Vista la Legge regionale 24 marzo 1974 n. 18;
- Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni,

In Bari presso la sede del Settore ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 2, riceve dal Dirigente dello stesso Ufficio la seguente relazione:

- L'art. 57 comma 3° della Legge 833/78 conferma a favore degli invalidi di guerra, per servizio e vittime civili di guerra, le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche già erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- Tale disposto è stato confermato con D.L. 30.12.79 n. 663 convertito nella legge 29.02.80 n. 33, e i relativi benefici sono stati fatti salvi dal D.L. 25.01.82, n. 16 convertito in legge 25.03.82 n. 98;
- il Ministero della Salute con formali note, agli atti di questo Settore, ha più volte sostenuto, su parere espresso dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, la concedibilità agli invalidi

guerra delle cure climatiche stante la loro assimilabilità alle cure preventive di cui all'art. 57, comma 3°, legge 833/78, e la soddisfatta condizione posta dall'art. 5, comma 7°, legge 407/90.

- Lo stesso Ministero della Salute, con nota n. 100/SCPS/15.18303 del 02.12.94, ha precisato che l'entrata in vigore del D. L.vo n. 502/92 modificato ed integrato dal D. L.vo n. 517/93 non ha abrogato il disposto del citato art. 57, comma 3° della legge 833/78, *per cui le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche devono essere garantite alle categorie aventi diritto*. Così, inoltre, prosegue la circolare ministeriale: *La puntualizzazione rivolta dalla norma alle prestazioni sanitarie, porta automaticamente ad escludere dalla erogabilità a carico del F.S.N. quelle prestazioni che, pur riconosciute in favore di dette categorie dai preesistenti regolamenti degli Enti di provenienza non possono configurarsi come prestazioni sanitarie (es. contributo per buon mantenimento protesi, per usura indumenti, alberghiero in occasione delle cure termali etc.)*. Premesso quanto sopra, il Ministero della salute ritiene doveroso precisare che *l'unico contributo economico erogabile si identifica in quello per le cure climatiche, quali cure preventive assimilabili sotto il profilo sanitario alle cure termali*.
- *Le indicazioni che precedono prescindono ovviamente - è la conclusione ministeriale - dalla facoltà delle Regioni di garantire, con fondi propri, ulteriori prestazioni economiche in favore delle citate categorie di invalidi. **Prestazioni che la Regione Puglia ha deciso di erogare secondo le disposizioni impartite all'art. 25 della L. R. n. 9/2000.***
- Da segnalare, ancora, che lo stesso Ministero della Salute, con nota n.100/SCPS/15.14302 del 27.10.95, rilevando che i soggiorni terapeutici presentano la medesima natura e finalità delle cure climatiche e che la concessione del relativo contributo economico è ricompresa tra le prestazioni erogate dall'ex ONIG a favore degli invalidi di guerra e delle altre categorie assimilate di cui all'art. 57 della legge 833/78, ha espresso *l'avviso che tali contributi possano essere posti a carico*

del F.S.N. nei casi già individuati dal regolamento del citato ex ONIG.

- Alla luce, pertanto, di quanto sopra, ritenendo pienamente operante la norma di cui al 3° comma dell'art. 57 della L.833/78, devono essere assicurate a tutti i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate le prestazioni sanitarie specifiche, a suo tempo previste nel regolamento ex ONIG, ovvero, in particolare, per l'anno 2005, devono essere riconfermate, a favore degli appartenenti delle categorie aventi diritto le seguenti prestazioni sanitarie:
 - 1. fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni ed affezioni pensionate;**
 - 2. contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici** per un massimo di ventuno giorni previsti dall'art. 3, Circolare n. 1/77 della Direzione generale ex ONIG – Roma;
- **Dette prestazioni, incluse nei LEA** di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, sono poste a carico delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del SSN (nota Ministero della salute n. 100/SCPS/LEA/4.9771 del 15 luglio 2003), ovvero **devono essere erogate a carico del bilancio dell'Azienda USL di residenza degli assistiti**.
- In virtù dell'art. 25 della L. R. n. 9/2000, inoltre, ai soggetti ivi individuati al comma 7. può essere erogato un **contributo giornaliero di soggiorno per cure termali**, per un massimo di dodici giorni, pari ad Euro 32,10 da aggiornarsi al tasso d'inflazione programmata comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica. **Detti contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali, sono a carico del bilancio regionale,**
- Come per i precedenti anni, la competenza delle erogazioni delle prestazioni sanitarie può essere riattribuita alle Aziende UU.SS.LL. cosiddette capofila, ovvero alle Aziende UU.SS.LL. **BA/4 – BR/1 – FG/3 – LE/1 e TA/1** alle quali deve aggiungersi a partire dal 1° gennaio 2007 l'Azienda USL **BAT/1**, con l'ovvia competenza sul proprio territorio.

- Dette Aziende UU. SS. LL. devono avanzare istanza di rimborso delle somme erogate agli invalidi aventi diritto nei termini e nei modi indicati al comma 8. dell'art. 25 della citata L. R. n. 9/2000, ovvero entro il 31 gennaio 2008. Questo Settore, di conseguenza, ripartirà, tra di esse, la somma disponibile prevista al capitolo n. 783050 del bilancio regionale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente uff. 2
dott. Pasquale Gentile

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SANITA'**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

1. di riconoscere, così come riconosce, a favore degli invalidi di guerra e per servizio e vittime civili di guerra, e di altre categorie previste dal 3° comma dell'art.57 della legge 833/78, per l'anno 2007, le seguenti prestazioni sanitarie, già erogate dal soppresso ente ONIG:
 - a) fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni ed affezioni pensionate erogabili esclusivamente da parte dei Presidi dipendenti dalle AA.USL competenti sotto la responsabilità' del Dirigente Sanitario secondo la normativa in vigore;

- b) contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici per un massimo di ventuno giorni previsti dall'art. 3, Circolare n. 1/77 della Direzione generale ex ONIG – Roma;
2. di stabilire che le predette prestazioni incluse nei LEA di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, siano poste a carico del bilancio dell'Azienda USL di residenza degli assistiti;
3. di autorizzare, in virtù dell'art. 25 della L. R. n. 9/2000, ai soggetti ivi individuati al comma 7. l'erogazione, per un massimo di dodici giorni, di un contributo giornaliero di soggiorno per cure termali, pari ad Euro 32,10 da aggiornarsi al tasso d'inflazione programmata comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica;
4. di porre a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti annuali, la spesa rinveniente dall'attuazione di quanto disposto al punto precedente e di procedere alla relativa ripartizione tra le Aziende USL erogatrici le quali devono avanzare istanza di rimborso nei termini e nei modi indicati al comma 8. dell'art. 25 della citata L. R. n. 9/2000;
5. di disporre che per l'anno 2007 le prestazioni di cui ai punti precedenti siano erogate dalle Aziende U.S.L. cosiddette capofila, ovvero dalle Aziende BA/4 – FG/3 – LE/1 - TA/1 - BR/1 e **BAT/1** nei cui rispettivi territori provinciali risiedono gli aventi diritto, avvalendosi – laddove già operanti - delle strutture e del personale ex ONIG e rilasciando le certificazioni sanitarie di cui all'art. 37 della legge 10.01.1957 n. 3.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 6 lett. H della L.R. n. 13 del 12.04.94.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Silvia Papini

Puglia

L.R. 12/04/2000, n. 9

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002.

Pubblicata nel B.U. Puglia 13 aprile 2000, n. 48, Suppl.

Art. 25

1. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N., sono assicurate in termini di continuità e di uniformità nell'ambito regionale in favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui agli articoli successivi sono erogate agli invalidi per causa di guerra e di servizio, agli invalidi civili per fatti di guerra (decreto-legge 2 marzo 1948, n. 135, convertito dalla legge 3 novembre 1952, n. 1790), ai cittadini già deportati dal nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130), ai perseguitati politici (legge 3 aprile 1961, n. 284), agli invalidi della disciolta Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).
3. Le prestazioni sanitarie di cui alla presente disposizione sono erogate agli aventi diritto da parte delle A.S.L. di residenza dell'assistito, le quali provvedono al rilascio della certificazione sanitaria di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Sono erogate a carico del Fondo sanitario nazionale (F.S.N.) tutte quelle prestazioni di assistenza sanitarie, specifiche, preventive, ortopediche e protesiche ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 833/1978 e delle leggi e ordinamenti in vigore e successive modificazioni.
5. Viene erogato a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti annuali, un contributo di soggiorno per cure termali che, pur potendosi configurare come prestazione sanitaria, precedentemente era riconosciuto in favore dei beneficiari indicati al comma 2.
6. Ai singoli beneficiari, in occasione della effettuazione di cure termali prescritte dal medico curante, è concesso in contributo giornaliero, nei limiti della spesa documentata, fissato per l'anno 2000 in lire 55 mila per un massimo di dodici giorni.
7. I mutilati, invalidi di guerra e gli appartenenti a tutte le categorie assimilate devono presentare all'A.S.L. di appartenenza, al fine di ottenere il rimborso del contributo di soggiorno di cui al comma 5, la fattura o la ricevuta fiscale nominativa dell'albergo presso cui hanno soggiornato per l'effettuazione delle cure termali.
8. Le A.S.L. che hanno erogato agli invalidi del loro territorio i contributi di cui al comma 5 devono inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al competente ufficio dell'Assessorato alla sanità, documentata istanza per il rimborso delle somme versate, per l'anzidetto titolo, nell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.
9. La misura di tutte le contribuzioni in danaro previste della presente disposizione sarà annualmente modificata in proporzione alla percentuale del tasso di inflazione programmata.
10. L'onere derivante dalla presente norma, stimato in lire 264 milioni l'anno, sarà sostenuto con i fondi del Capitolo di nuova istituzione (C.N.I.) "Prestazioni sanitarie integrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 57 della L. n. 833/1978" (7).

(7) Vedi, anche, la Det. 16 novembre 2006, n. 271.